



SETTORE

ADEMPIMENTI

**TUTTE LE SOCIETÀ DEVONO DOTARSI DELLA
PEC ENTRO IL 29.11.2011**

RIFERIMENTI

- **Art. 16, commi da 6 a 10, DL n. 185/2008**

IN SINTESI

Entro il 29.11.2011 le imprese costituite in forma societaria sono obbligate a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC) o di altro analogo indirizzo e-mail basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione, nonché l'integrità di quanto inviato e a darne comunicazione, entro la predetta data, al Registro delle Imprese.

Tale adempimento, che è esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria, interessa esclusivamente le imprese già costituite al 29.11.2008; infatti, per le imprese costitutesi successivamente l'indirizzo PEC doveva / deve essere indicato nella domanda di iscrizione alla CCIAA.

Ai fini dell'adempimento in esame è opportuno verificare presso la competente CCIAA l'esistenza di particolari istruzioni.

SERVIZI COLLEGATI

Settimana
Professionale

SCHEDE OPERATIVE fisco

Come noto, l'art. 16, DL n. 185/2008, ha introdotto l'obbligo di dotarsi di una **casella di posta elettronica certificata** (c.d. PEC) per:

- ⇒ le **imprese** costituite in forma societaria;
- ⇒ i **professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato** (ad esempio, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.);
- ⇒ le **Amministrazioni pubbliche**.



In luogo della PEC è consentito l'utilizzo di **un analogo indirizzo** di posta elettronica basato su tecnologie che siano in grado di certificare:

- la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni;
- l'integrità del contenuto delle comunicazioni;
- l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

L'indirizzo PEC **va comunicato**:

- al **Registro delle Imprese**, da parte delle **società**. Tale comunicazione va effettuata entro termini differenziati a seconda che le stesse siano già costituite al 29.11.2008 ovvero costituite successivamente a tale data;
- al rispettivo **Ordine / Collegio** di appartenenza, da parte dei **professionisti**. Per tali soggetti la comunicazione doveva essere effettuata entro il 29.11.2009; per quelli iscritti successivamente la PEC va comunicata contestualmente all'iscrizione.

LA PEC PER LE SOCIETÀ

SOGGETTI OBBLIGATI

Come accennato, il citato art. 16 impone la PEC alle "**imprese costituite in forma societaria**".

L'obbligo in esame riguarda tutti i soggetti costituiti in forma societaria iscritti alla CCIAA, ossia:

- **società di persone** (sas, snc);
- **società di capitali** (spa, sapa, srl);
- **società semplici**;
- **società cooperative e mutue assicuratrici**;
- **associazioni**.



Avendo riscontrato differenti interpretazioni in merito ai soggetti obbligati, è opportuno verificare le istruzioni disponibili presso la competente CCIAA.

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA PEC

Per l'attivazione della PEC le imprese devono **scegliere e stipulare un contratto con un gestore abilitato a fornire tale servizio**, il quale provvederà ad attribuire all'utente una casella di posta elettronica certificata e le relative chiavi per potervi accedere e leggere i messaggi in essa contenuti.

L'elenco pubblico dei **gestori abilitati** è consultabile sul sito:

www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori



È possibile utilizzare anche un **gestore comunitario** purché, conformemente alla legislazione del proprio Stato di residenza, rivesta una forma giuridica equipollente alla spa e soddisfi requisiti e formalità equivalenti alla normativa italiana.

Il **gestore**, oltre a garantire l'autenticità e l'integrità dei messaggi trasmessi:

- si interpone tra mittente e destinatario;
- comunica e registra l'avvenuto (o fallito) invio del messaggio da parte del mittente;
- comunica e registra la consegna (o mancata consegna) del messaggio al destinatario.

Se il mittente smarrisce le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

TERMINI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Termini di comunicazione

Il termine per la comunicazione della PEC al Registro delle Imprese è differenziato a seconda che la società sia **già esistente al 29.11.2008** (data di entrata in vigore del citato DL n. 185/2008) ovvero sia **costituita successivamente**.

Infatti, **per le società costituite dal 29.11.2008** la PEC va **comunicata all'atto dell'iscrizione** al Registro delle Imprese mentre per quelle **già costituite al 29.11.2008** la **comunicazione** va effettuata, per espressa previsione del comma 6 del citato art. 16, "entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del ... decreto [n. 185/2008]", ossia **entro il 29.11.2011**.

DATA COSTITUZIONE SOCIETÀ	COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC	
	TERMINE	DESTINATARIO
ante 29.11.2008	entro il 29.11.2011	Registro delle Imprese
dal 29.11.2008	all'atto dell'iscrizione al Registro delle Imprese	

Qualora la società disponga di una casella PEC già comunicata al Registro delle Imprese ma prossima alla scadenza ovvero "scaduta", dovrà attivarsi presso il gestore del servizio per il **rinnovo del certificato**. In tal caso **non è richiesta alcuna comunicazione** aggiuntiva alla CCIAA.

Modalità di comunicazione

La **comunicazione** della PEC entro il prossimo 29.11 va effettuata esclusivamente con modalità telematica **utilizzando "ComUnica"**.

La distinta deve contenere il **mod. S2** nel quale va compilato il **riquadro "5"**, relativamente ai campi destinati all'indirizzo di posta elettronica.



Per le società di nuova costituzione (dal 29.11.2008) l'indirizzo PEC va riportato nel riquadro "5" del mod. S1.

L'adempimento in esame va effettuato:

→ dall'**amministratore della società**;

ovvero

→ da un **sogetto incaricato** (professionista) munito di procura.

Ai fini dell'invio della comunicazione è necessario disporre della **firma digitale**.



La richiesta di iscrizione della PEC è **esente da imposta di bollo e diritti di segreteria**.

SANZIONI PER L'OMESSA COMUNICAZIONE DELLA PEC

Per l'**omessa comunicazione della PEC** al Registro delle Imprese entro il 29.11.2011, il citato DL n. 185/2008 non individua la sanzione applicabile.

Le istruzioni fornite in merito all'adempimento dell'obbligo in esame dalle CCIAA, specificano che tale violazione comporta l'irrogazione della **sanzione** di cui all'art. 2630, C.c., relativa all'omesso / tardivo deposito di atti, documenti, denunce e comunicazioni, ossia **da € 206 a € 2.065 per ciascun responsabile** (amministratore).

Si rammenta che entro 60 giorni dalla notifica è possibile effettuare un pagamento "liberatorio" ridotto pari a **€ 412** (doppio del minimo della sanzione), per ciascun responsabile.



Per le società di nuova costituzione (dal 28.11.2008), secondo quanto precisato nella Nota Unioncamere 11.2.2009, prot. n. 2453, la mancata indicazione dell'indirizzo PEC determina la **sospensione del procedimento di iscrizione** e l'assegnazione di un congruo termine per provvedervi.

Decorso tale termine senza che la società abbia comunicato il predetto indirizzo, **l'iscrizione potrà essere rifiutata.**

CARATTERISTICHE DELLA PEC

I vantaggi dell'utilizzo della PEC sono essenzialmente legati al **risparmio di tempo e di costi** rispetto all'utilizzo del mezzo postale tradizionale.

VALORE LEGALE DELLA PEC

Al messaggio (e-mail) è riconosciuto **valore legale** analogo alla raccomandata A/R qualora sia il mittente che il destinatario siano titolari di una casella di posta elettronica certificata (a prescindere dal fatto che il gestore del servizio sia o meno il medesimo per i 2 soggetti).

Valore legale PEC

SE

Mittente e destinatario sono titolari di una casella PEC

Va evidenziato che la **ricevuta di avvenuta consegna** inoltrata dal gestore **attesta che il messaggio** di posta elettronica certificata **è arrivato nella casella di posta elettronica del destinatario indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte di quest'ultimo.**

Come affermato dal CNIPA «*certificare» l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale.*

Poiché è dal momento della messa a disposizione nella casella del destinatario che **decorrono anche eventuali termini legali di decadenza** collegati alla natura del documento inviato, sarà necessario porre attenzione ai messaggi ricevuti, verificando con frequenza la propria casella al fine di evitare la decadenza di termini legati alla ricezione degli stessi.

A tale proposito va considerato che la PEC può essere utilizzata anche:

→ dall'**Amministrazione finanziaria** per notificare al contribuente alcuni atti.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 4, DL n. 78/2010 tale modalità di notifica può interessare, ad esempio, la **cartella di pagamento**;

→ **nell'ambito del processo tributario.** Infatti, per effetto di quanto previsto DL n. 98/2011 e dal DL n. 138/2011 è necessario che l'indirizzo PEC del difensore o delle parti sia indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

Va inoltre evidenziato che la PEC consente, ad esempio:

- alle **società di capitali** non quotate di **convocare l'assemblea.** Infatti, ai sensi dell'art. 2366, C.c., la convocazione può essere effettuata mediante avviso comunicato ai soci utilizzando mezzi idonei a garantire l'avvenuto ricevimento (ad esempio, tramite raccomandata A/R ovvero PEC), se ciò sia consentito dallo statuto;
- di **attribuire data certa** al messaggio ed ai documenti ad esso allegati, analogamente all'apposizione sugli stessi del timbro postale.

Così, ad esempio, la PEC può essere utilizzata al fine di dare data certa al DPS o all'autocertificazione redatti per il rispetto delle disposizioni in materia di Privacy. ■